



Interrogazione a risposta immediata n.
<<Operazione alvei puliti in Val Rosandra>>

ALUNNI BARBAROSSA

premesso che "la grande operazione "Alvei Puliti", organizzata dalla Protezione civile regionale su impulso del vicepresidente della Giunta regionale Luca Ciriani"(Agenzia Regionale Cronache, 23/03/12) condotta nelle giornate del 24 e 25 marzo scorso ha interessato anche il torrente Rosandra in località Bagnoli della Rosandra e dunque in area SIC-ZPS;

visto il comunicato della Protezione Civile regionale del 30 marzo scorso che ha inteso precisare che l'intervento di prevenzione urgente di taglio della vegetazione infestante l'alveo del torrente Rosandra costituisce un intervento urgente di prevenzione di protezione civile a salvaguardia dell'incolumità della popolazione rivierasca, realizzato ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della L.R. N. 64/86, come modificato dalla legge regionale n. 11 del 11 agosto 2011, art. 4, comma 79;

considerato che tale operazione era stata presentata dall'assessore all'Ambiente Ciriani come una "esercitazione tecnica" ("la Protezione civile regionale si mette nuovamente a disposizione del territorio e della popolazione, con la volontà di incidere positivamente sul saldo ambientale, affinché l'esercitazione tecnica diventi occasione di condivisione e miglioramento del territorio" ARC, 23/03/12);

considerato che, nel corso dell'"esercitazione tecnica", il valore ambientale e paesaggistico della Val Rosandra è stato oggettivamente compromesso nel tratto interessato dall'intervento in questione,

interroga

il Presidente della Regione per sapere se non ritenga che il valore ambientale e paesaggistico della Val Rosandra avrebbe dovuto consigliare un più attento uso dei poteri di decretazione d'urgenza conferiti all'assessore regionale della Protezione civile ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della L.R. N. 64/86 e dallo stesso utilizzati con l'emanazione del decreto n. 254/pc/2012 del 16 marzo 2012.

Presentata alla Presidenza il 16 aprile 2012

Elementi di risposta unica alle IRI n 778 avente per oggetto "Operazione alvei puliti" presentata dal Consigliere Brussa, IRI n 793 avente per oggetto "Operazione "Alvei puliti 2012" la Giunta risponda per l'azione in Val Rosandra" presentata dal Consigliere Corazza e IRI n 801 avente per oggetto "Operazione Alvei puliti in Val Rosandra" presentata dal Consigliere Alunni Barbarossa.

Con nota prot. 1187/12-P/VI.5/T del 31 gennaio 2012 il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina (Allegato: nota prot. 1187/12-P/VI.5/T del 31 gennaio 2012) ha richiesto specificatamente alla Protezione civile della Regione, anche con indicazione planimetrica, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'alveo lungo il tratto del torrente Rosandra. Nella medesima nota il Comune stesso ha espressamente precisato che *"l'intervento necessario consiste nella pulizia dell'alveo con taglio e asporto delle piante di medio ed alto fusto, che ostruiscono il regolare deflusso dell'acqua, in particolare nei periodi di copiose precipitazioni piovose che sono causa dell'ingrossamento del corso d'acqua"*.

Il Documento d'Impianto relativo all'attività di pulizia dalla vegetazione infestante all'interno dell'alveo del torrente Rosandra, sottoscritto dal Sindaco del Comune di San Dorligo e dal Direttore operativo responsabile del Servizio del medesimo Comune comprende anche mappe cartografiche con l'indicazione dell'area complessiva dell'intervento in alveo, così come individuate congiuntamente tra il Comune e la Protezione civile della Regione. L'intervento così come eseguito in alveo non ha neanche interessato tutte le aree sottoscritte dall'Amministrazione Comunale

A tale riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 7 LR 64/86: *"Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l'ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d'intervento all'atto dell'insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all'articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d'entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie"*.

Le finalità di Protezione civile dell'intervento risultano espressamente affermate dal Comune di San Dorligo, nella citata nota di richiesta del 31 gennaio 2012, in quanto l'intervento è richiesto *"con il fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità"*.

Nell'ultimo decennio il torrente Rosandra è stato interessato da fenomeni di piena negli anni 2002, 2003, 2008 e 2010, ed in particolare durante l'evento verificatosi nel mese di settembre 2010 il torrente Rosandra è esondato provocando l'allagamento della zona industriale di San Dorligo della Valle e ha prodotto, nella parte alta del proprio corso, una grave erosione della sponda, in corrispondenza del ponte in località Bagnoli Superiore. Agli atti del Comune sono presenti documenti che testimoniano tali situazioni.

Durante episodi di piogge più intense il Torrente Rosandra entra rapidamente in piena e in breve tempo causa erosioni delle sponde e tracimazioni nelle aree di fondovalle quali il Rifugio Premuda, i centri abitati di Bagnoli Superiore e Bagnoli della Rosandra e la zona artigianale - industriale del comune di San Dorligo della Valle.

Le precipitazioni "critiche" risultano legate a piogge brevi (durata 1-6 ore) con intensità oraria sull'ordine di 20-30mm/ora, ovvero piogge più lunghe che raggiungono valori di pioggia cumulata nelle 24 ore di 120-150 mm.

Per quanto attiene alle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento, si precisa innanzi tutto che la stessa non costituisce bosco, ai sensi della definizione stabilita dall'articolo 7 lettera g) della LR 9/2007:

"A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco: ... g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri".

A tale riguardo, si evidenzia che l'intervento è stato effettuato unicamente in alveo senza interessare la vegetazione ripariale e che, ai fini del ripristino dell'officiosità del corso d'acqua a tutela della pubblica incolumità, tutta la vegetazione presente in alveo deve ritenersi infestante e va pertanto rimossa, indipendentemente dalle specie di volta in volta interessate.

Nel contempo, si evidenzia che l'intervento in oggetto non è assoggettato ad alcuna autorizzazione in materia di tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 comma 1 lettera a) D.Lgs. 42/2004:

"... non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;"

L'intervento in oggetto, infatti, costituisce un'opera di manutenzione straordinaria dell'alveo del corso d'acqua, che, per sua natura, non altera in modo permanente lo stato dei luoghi interessati, vista la naturale e spontanea ricrescita delle piante.

Gli interventi eseguiti rientrano peraltro pienamente nella definizione degli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua fornita dal D.P.R 14 aprile 1993, (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale), all'articolo 2 comma 1 lettera a): *"Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua non regimati sono le seguenti: a) rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti"*.

A tale riguardo, si ribadisce che la Protezione civile della Regione ha operato intervenendo unicamente nell'alveo del torrente, come definito dalle sopra citate norme giuridiche in relazione alle piene trentennali, mantenendosi anzi in un ambito ancora più ridotto rispetto all'alveo stesso.

Dalle modellazioni idrauliche ed dei rilievi plano altimetrici del tratto del torrente Rosandra interessato dall'intervento, effettuate dalla Protezione civile della Regione, risulta che la superficie dello specchio d'acqua corrispondente alla portata trentennale contiene completamente il perimetro dell'area di pulizia operata in occasione dell'attività svolta nei giorni 24 e 25 marzo 2012 scorsi.

L'analisi delle serie storiche degli eventi pluviometrici condotte, dalla Protezione civile della Regione, a supporto dell'intervento evidenzia come negli ultimi anni i fenomeni intensi presentino una ricorrenza maggiore rispetto ai primi decenni del secolo scorso.

Tale evidenza deve portare alla considerazione che eventi pluviometrici intensi potenzialmente critici per i bacini dell'area Giuliana mostrano una ricorrenza più frequente negli ultimi anni ed hanno già perso la loro caratteristica stagionale.

Peraltro tali risultanze sono concordi con quanto anche riportato nel libro "La val Rosandra e l'ambiente circostante" a cura di Dario Gasparo, edito nell'anno 2008 dal Comune di San Dorligo della Valle, ed in particolare nella pubblicazione scientifica in esso contenuta a cura del prof. Paolo Paronuzzi, dell'Università di Udine, relativa al "Dissesto idrogeologico e le piene fluviali" della Val Rosandra. In particolare nella predetta pubblicazione si riporta testualmente quanto segue *"Il profondo alveo incassato, spesso inciso entro tratti rocciosi, costituisce una delle note paesaggistiche più rilevanti della Val Rosandra, ma durante gli eventi critici alluvionali è anche all'origine di manifestazioni erosive al piede dei versanti detritici e di tracimazioni nelle aree di fondovalle (Rifugio Premuda, Bagnoli Superiore, Bagnoli della Rosandra). Anche in questo caso si tratta, fortunatamente di eventi calamitosi con frequenza pluridecennale (30, 50, 100 e più) ma che non possono essere trascurati proprio per le caratteristiche "alpine" del torrente Rosandra (Breve tempo di corrivazione che corrisponde a brevissimo tempo di allerta della popolazione ndr). A causa della ridotta estensione del bacino idrografico le precipitazioni "critiche" risultano legate a piogge brevi (1-6 ore) piuttosto intense (20-40 mm/ora), oppure a precipitazioni più distribuite nel tempo (12-24 ore) ma persistenti (pioggia totale caduta pari a 100-150 mm in 24 ore). Quando si verificano queste situazioni il torrente Rosandra entra rapidamente in piena e data la ristrettezza*

del fondovalle può in breve tempo allagare gli scarsi spazi adiacenti all'alveo. Durante il secolo appena trascorso diversi eventi alluvionali critici hanno coinvolto il torrente Rosandra con varie conseguenze di dissesto idrogeologico e con una periodicità media di circa 20-25 anni. Tra gli eventi più importanti si possono ricordare gli episodi del 28.09.1894, del 27.09.1926, del 20.09.1933, del 3.09.1963, così come quelli meno lontani nel tempo del 21.08.1977 e del 04.06.1987. **Sono episodi che in genere vengono facilmente dimenticati, per non dire "rimossi", ma che invece sono evidenze preziose per ricordarci che quel modesto torrente dall'aspetto così innocuo e pittoresco può rapidamente trasformarsi in un minaccioso fiume in piena capace di distruggere ed inondare ampi spazi di pianura circostante, coinvolgendo strade, manufatti, edifici."**

Si evidenzia che attenta verifica della normativa dettata dal D.P.R. 357/97 in materia di attuazione della direttiva europea 92/43/CEE, risulta che l'intervento effettuato non necessitava di preventiva valutazione di incidenza, in quanto non ricadente nelle fattispecie di piani o progetti richiamate dall'articolo 5 del decreto stesso.

Si richiama infine che l'intervento effettuato relativamente al torrente Rosandra è stato eseguito a tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 9 comma 2 LR 64/86, il quale stabilisce che:

"Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi".

L'intervento stesso, in quanto rivolto a ripristinare l'efficienza idraulica del corso d'acqua, è stato inoltre effettuato ai sensi del comma 2 quater del citato articolo 9 LR 64/86, che prevede:

"Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua".